

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 41



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno

8 febbraio 2017

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2017/C 41/01	Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8339 — Macquarie/Prédica/Pisto) ⁽¹⁾	1
2017/C 41/02	Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8321 — Centerbridge/Alpha Bank/Kaican) ⁽¹⁾	1

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2017/C 41/03	Tassi di cambio dell'euro	2
--------------	---------------------------------	---

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

2017/C 41/04	Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro pluriennale per l'assistenza finanziaria nel campo del meccanismo per collegare l'Europa (MCE) — Settore trasporti, per il periodo 2014-2020: invito relativo al meccanismo di «blending» (<i>Decisione di esecuzione C(2017)164 della Commissione, del 20 gennaio 2017</i>)	3
--------------	---	---

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

2017/C 41/05	Avviso di scadenza di alcune misure antidumping	4
2017/C 41/06	Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese	5

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2017/C 41/07	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8318 — Samsung Electronics/Harman International Industries) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	16
2017/C 41/08	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8380 — CPPIB/Apax/GL) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	17

ALTRI ATTI

Commissione europea

2017/C 41/09	Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	18
2017/C 41/10	Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	22

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

Rettifiche

2017/C 41/11	Rettifica dell'elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio (relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise) (GU C 484 del 24.12.2016)	26
--------------	---	----

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.8339 — Macquarie/Prédica/Pisto)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2017/C 41/01)

Il 24 gennaio 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore;
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32017M8339. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.8321 — Centerbridge/Alpha Bank/Kaican)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2017/C 41/02)

Il 27 gennaio 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32017M8321. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

7 febbraio 2017

(2017/C 41/03)

1 euro =

	Moneta	Tasso di cambio		Moneta	Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,0675	CAD	dollari canadesi	1,4072
JPY	yen giapponesi	119,94	HKD	dollari di Hong Kong	8,2823
DKK	corone danesi	7,4353	NZD	dollari neozelandesi	1,4631
GBP	sterline inglesi	0,86330	SGD	dollari di Singapore	1,5142
SEK	corone svedesi	9,4810	KRW	won sudcoreani	1 224,51
CHF	franchi svizzeri	1,0658	ZAR	rand sudafricani	14,3443
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	7,3487
NOK	corone norvegesi	8,8838	HRK	kuna croata	7,4480
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	14 228,17
CZK	corone ceche	27,021	MYR	ringgit malese	4,7354
HUF	fiorini ungheresi	309,71	PHP	peso filippino	53,108
PLN	zloty polacchi	4,3035	RUB	rublo russo	63,4442
RON	leu rumeni	4,4899	THB	baht thailandese	37,416
TRY	lire turche	3,9785	BRL	real brasiliano	3,3378
AUD	dollari australiani	1,4014	MXN	peso messicano	22,0334
			INR	rupia indiana	71,9730

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE EUROPEA

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro pluriennale per l'assistenza finanziaria nel campo del meccanismo per collegare l'Europa (MCE) — Settore trasporti, per il periodo 2014-2020: invito relativo al meccanismo di «blending»*(Decisione di esecuzione C(2017)164 della Commissione, del 20 gennaio 2017)*

(2017/C 41/04)

La Commissione europea, direzione generale della Mobilità e dei trasporti, pubblica un invito a presentare proposte (meccanismo di blending dell'MCE - trasporti - 2017 - dotazione generale) al fine di concedere sovvenzioni in conformità alle priorità e agli obiettivi definiti nel programma di lavoro pluriennale per l'assistenza finanziaria nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa (MCE) - Settore trasporti.

Il presente invito riguarda proposte per progetti di interesse comune che combinino le sovvenzioni dell'MCE con finanziamenti provenienti dal Fondo europeo per gli investimenti strategici, dalla Banca europea per gli investimenti, da banche di promozione nazionale oppure da investitori del settore privato, al fine di massimizzare l'effetto leva della partecipazione e del capitale del settore privato nella realizzazione dei progetti, rispettando al contempo il principio del divieto di cumulo. La dotazione di bilancio indicativa è di 1 miliardo di EUR.

Sono stati fissati due termini per la presentazione delle proposte: il 14 luglio 2017 alle ore 17.00 (ora di Bruxelles) e il 30 novembre 2017 alle 17.00 (ora di Bruxelles).

Il testo completo dell'invito a presentare proposte è disponibile all'indirizzo:

<https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-calls-proposals>

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso di scadenza di alcune misure antidumping

(2017/C 41/05)

Dato che in seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽¹⁾ non è stata presentata alcuna domanda di riesame debitamente motivata, la Commissione informa che la misura antidumping indicata in appresso giungerà prossimamente a scadenza.

Il presente avviso è pubblicato in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽²⁾.

Prodotto	Paesi di origine o di esportazione	Misure	Riferimento	Data di scadenza ⁽¹⁾
Cavi di acciaio	Ucraina Moldova	Dazio antidumping	Regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dal Marocco, dalla Moldova e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in vista della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che chiude il procedimento di riesame in vista della scadenza relativo alle importazioni di cavi d'acciaio originari del Sud Africa a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 36 del 9.2.2012, pag. 1).	10.2.2017

⁽¹⁾ La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato in questa colonna.

⁽¹⁾ GU C 180 del 19.5.2016, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese

(2017/C 41/06)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽¹⁾ delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese, la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽²⁾ («il regolamento di base»).

1. Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 7 novembre 2016 dal comitato di collegamento della Federazione europea delle industrie di cavi d'acciaio (EWRIS) («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di cavi d'acciaio dell'Unione.

2. Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da cavi d'acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi d'acciaio inossidabile, di sezione trasversale massima superiore a 3 mm, originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati con i codici NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 (codici TARIC 7312 10 81 12, 7312 10 81 13, 7312 10 81 19, 7312 10 83 12, 7312 10 83 13, 7312 10 83 19, 7312 10 85 12, 7312 10 85 13, 7312 10 85 19, 7312 10 89 12, 7312 10 89 13, 7312 10 89 19, 7312 10 98 12, 7312 10 98 13 e 7312 10 98 19).

3. Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/90 della Commissione ⁽⁴⁾, ed esteso dal regolamento (CE) n. 1886/2004 del Consiglio ⁽⁵⁾ alle importazioni spedite dal Marocco, anche se non dichiarate originarie del Marocco, e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 del Consiglio ⁽⁶⁾ alle importazioni spedite dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarate originarie della Repubblica di Corea.

4. Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

4.1 Asserzione del rischio di persistenza del dumping

Dato che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, la Repubblica popolare cinese («il paese interessato») è considerata un paese non retto da un'economia di mercato, il richiedente ha stabilito il valore normale per le importazioni dalla Repubblica popolare cinese in base al prezzo praticato in un paese terzo a economia di mercato, in questo caso la Turchia. L'asserzione del rischio di persistenza del dumping si basa su un confronto tra il valore normale così stabilito e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto nell'Unione.

⁽¹⁾ GU C 180 del 19.5.2016, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio, del 27 gennaio 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dal Marocco, dalla Moldova e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in vista della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che chiude il procedimento di riesame in vista della scadenza relativo alle importazioni di cavi d'acciaio originari del Sud Africa a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 36 del 9.2.2012, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/90 della Commissione, del 26 gennaio 2016, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, dell'Ucraina a seguito di un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 19 del 27.1.2016, pag. 22).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1886/2004 del Consiglio, del 25 ottobre 2004, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1796/1999 sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dal Marocco, anche se non dichiarati originari del Marocco, e che chiude l'inchiesta per quanto riguarda le importazioni provenienti da un esportatore marocchino (GU L 328 del 30.10.2004, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 del Consiglio, del 26 aprile 2010, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1858/2005 sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea, e che chiude l'inchiesta per quanto riguarda le importazioni spedite dalla Malaysia (GU L 117 dell'11.5.2010, pag. 1).

I margini di dumping così calcolati sono significativi per il paese interessato.

4.2 **Asserzione del rischio di reiterazione del pregiudizio**

Il richiedente sostiene che sussiste il rischio di reiterazione del pregiudizio. A tale proposito egli ha fornito elementi di prova *prima facie* del fatto che l'eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l'aumento dell'attuale livello delle importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato, dato che gli impianti di produzione dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese dispongono di capacità inutilizzate.

Il richiedente sostiene infine che il pregiudizio è stato eliminato soprattutto grazie all'esistenza delle misure e che, se queste dovessero scadere, la possibile ripresa di considerevoli importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato potrebbe comportare la reiterazione del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

5. **Procedura**

Avendo stabilito, sentito il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

5.1. **Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame**

L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping riguarderà il periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 («il periodo dell'inchiesta di riesame»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

5.2. **Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping**

I produttori esportatori⁽¹⁾ del prodotto oggetto del riesame del paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.2.1. *Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta*

Procedura di selezione dei produttori esportatori che saranno oggetto dell'inchiesta nel paese interessato

Campionamento

In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese oggetto del presente riesame in previsione della scadenza, e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* salvo diverse disposizioni, fornendole le informazioni sulle loro società richieste nell'allegato I del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità del paese interessato ed eventualmente le associazioni note di produttori esportatori.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo diverse disposizioni.

⁽¹⁾ Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca ed esporti il prodotto oggetto del riesame sul mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori saranno selezionati in base al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori esportatori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori esportatori ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori inseriti nel campione, a tutte le associazioni note di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato.

I produttori esportatori selezionati per costituire il campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

Fatta salva la possibile applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»).

5.2.2. Procedura supplementare relativa ai produttori esportatori del paese interessato non retto da un'economia di mercato

Selezione di un paese terzo a economia di mercato

Fatte salve le disposizioni della sezione dedicata al trattamento dei produttori esportatori del paese interessato non retto da un'economia di mercato, in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso delle importazioni dal paese interessato il valore normale sarà determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato.

Nell'inchiesta precedente la Turchia è stata utilizzata come paese terzo a economia di mercato per stabilire il valore normale in relazione al paese interessato. Per la presente inchiesta la Commissione intende utilizzare nuovamente la Turchia. In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, altri produttori che operano in un'economia di mercato possono avere sede, tra l'altro, in Thailandia, Vietnam e Malaysia. Al fine di selezionare in modo definitivo il paese terzo a economia di mercato, la Commissione esaminerà se il prodotto oggetto del riesame venga effettivamente fabbricato e venduto in tali paesi terzi a economia di mercato per i quali vi sono indicazioni riguardo alla fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni in merito alla scelta del paese di riferimento entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

5.2.3. Importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta ⁽¹⁾ ⁽²⁾

Gli importatori indipendenti del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato all'Unione, compresi quelli che non hanno collaborato alle inchieste che hanno condotto all'istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti interessati dal presente riesame in previsione della scadenza, e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

⁽¹⁾ Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l'allegato I del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

⁽²⁾ I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo diverse disposizioni, fornendole le informazioni sulle loro società richieste nell'allegato II del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo diverse disposizioni.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell'Unione del prodotto oggetto del riesame che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per l'inserimento nel campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e alle associazioni note di importatori. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

5.3. **Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio**

Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione, i produttori dell'Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.3.1. *Produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta*

In considerazione del numero elevato di produttori dell'Unione interessati dal presente riesame in previsione della scadenza, e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare detto fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.7 per mettersi in contatto con la Commissione). Gli altri produttori dell'Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi i produttori dell'Unione che non hanno collaborato alle inchieste che hanno condotto all'istituzione delle misure in vigore, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo diverse disposizioni.

La Commissione informerà i produttori noti dell'Unione e/o le associazioni note di produttori dell'Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell'Unione inseriti nel campione e alle associazioni note di produttori dell'Unione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

5.4. **Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione**

Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio si deciderà, in conformità dell'articolo 21 del regolamento di base, se il mantenimento delle misure antidumping sia contrario o meno all'interesse dell'Unione. I produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo diverse disposizioni. Per poter partecipare all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l'esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l'interesse dell'Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all'atto della presentazione.

5.5. *Altre comunicazioni scritte*

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

5.6. *Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta*

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.7. *Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza*

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «*Limited*» (a diffusione limitata) ⁽¹⁾.

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «*For inspection by interested parties*» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni inviate in via riservata potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

⁽¹⁾ Un documento «a diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: CHAR 04/039
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

E-mail: TRADE-R655-SRC-DUMPING@ec.europa.eu
TRADE-R655-SRC-INJURY@ec.europa.eu

6. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L'assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

7. Consigliere auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l'altro, il rischio della persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio e l'interesse dell'Unione.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/>

8. Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

9. Domande di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le sue conclusioni non comporteranno una modifica delle misure in vigore, bensì l'abrogazione o il mantenimento di tali misure, in conformità all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Qualora una delle parti interessate ritenga giustificato un riesame delle misure in modo che possano essere modificate, può chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuarsi indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all'indirizzo sopraindicato.

10. **Trattamento dei dati personali**

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

ALLEGATO I

<input type="checkbox"/>	Versione a diffusione limitata ⁽¹⁾
<input type="checkbox"/>	Versione consultabile da tutte le parti interessate (barrare la casella corrispondente)

**PROCEDIMENTO ANTIDUMPING RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI CAVI D'ACCIAIO ORIGINARI DELLA
REPUBBLICA POPOLARE CINESE**

INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI PRODUTTORI ESPORTATORI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Il presente modulo è destinato ad assistere i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.2.1. dell'avviso di apertura.

La versione *a diffusione limitata* e la versione *consultabile da tutte le parti interessate* devono essere consegnate entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.

1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO

Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:

Nome della società	
Indirizzo	
Referente	
E-mail:	
Telefono	
Fax	

2. FATTURATO, VOLUME DELLE VENDITE, PRODUZIONE E CAPACITÀ DI PRODUZIONE

Per quanto riguarda il prodotto oggetto del riesame, definito nell'avviso di apertura e originario del paese interessato, indicare per il periodo dell'inchiesta di riesame, indicato al punto 5.1 di detto avviso, le vendite all'esportazione nell'Unione separatamente per ciascuno dei 28 Stati membri ⁽²⁾ e in totale, le vendite all'esportazione nel resto del mondo (in totale e per i 5 principali paesi importatori), le vendite sul mercato nazionale, la produzione e la capacità di produzione. Indicare l'unità di peso o di volume e la moneta utilizzate.

Tabella I

Fatturato e volume delle vendite

	Specificare l'unità di misura		Valore nella valuta di conto Specificare la valuta utilizzata
Vendite all'esportazione nell'Unione, separatamente per ciascuno dei 28 Stati membri e in totale, del prodotto oggetto del riesame fabbricato dalla società	Totale		
	Nome di ciascuno Stato membro ⁽¹⁾ :		
Vendite all'esportazione nel resto del mondo del prodotto oggetto del riesame fabbricato dalla società	Totale		
	Elencare i 5 principali paesi importatori e fornire i rispettivi volumi e valori		

⁽¹⁾ Il presente documento è destinato unicamente a uso interno. È protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato in conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

⁽²⁾ I 28 Stati membri dell'Unione europea sono: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

	Specificare l'unità di misura	Valore nella valuta di conto Specificare la valuta utilizzata
Vendite sul mercato nazionale del prodotto oggetto del riesame fabbricato dalla società		

(¹) Aggiungere righe supplementari se necessario.

Tabella II

Produzione e capacità di produzione

	Specificare l'unità di misura
Produzione complessiva della società del prodotto oggetto del riesame	
Capacità di produzione della società del prodotto oggetto del riesame	

3. ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE (¹)

Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all'esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto del riesame. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, l'acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto del riesame.

Nome e ubicazione della società	Attività	Rapporto

4. ALTRE INFORMAZIONI

Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.

5. CERTIFICAZIONE

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se la società sarà selezionata per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un'ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta ad essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sui produttori esportatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.

Firma della persona autorizzata:

Nome e qualifica della persona autorizzata:

Data:

(¹) A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

ALLEGATO II

<input type="checkbox"/>	Versione a diffusione limitata ⁽¹⁾
<input type="checkbox"/>	Versione consultabile da tutte le parti interessate (barrare la casella corrispondente)

**PROCEDIMENTO ANTIDUMPING RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI CAVI D'ACCIAIO ORIGINARI DELLA
REPUBBLICA POPOLARE CINESE**

INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI IMPORTATORI INDIPENDENTI

Il presente modulo è destinato ad assistere gli importatori indipendenti nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.2.3 dell'avviso di apertura.

La versione *a diffusione limitata* e la versione *consultabile da tutte le parti interessate* devono essere consegnate entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.

1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO

Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:

Nome della società	
Indirizzo	
Referente	
E-mail:	
Telefono	
Fax	

2. FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE

Indicare il fatturato totale in EUR della società e il fatturato e peso o volume delle importazioni nell'Unione ⁽²⁾ e delle rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione dalla Repubblica popolare cinese, nel periodo dell'inchiesta di riesame, di cavi d'acciaio quali definiti nell'avviso di apertura e il peso o volume corrispondente. Indicare l'unità di peso o di volume utilizzata.

	Specificare l'unità di misura	Valore in EUR
Fatturato totale della propria società in EUR		
Importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame		
Rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione del prodotto oggetto del riesame dalla Repubblica popolare cinese		

⁽¹⁾ Il presente documento è destinato unicamente a uso interno. È protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato in conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

⁽²⁾ I 28 Stati membri dell'Unione europea sono: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

3. ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE ⁽¹⁾

Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all'esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto del riesame. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, l'acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto del riesame.

Nome e ubicazione della società	Attività	Rapporto

4. ALTRE INFORMAZIONI

Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.

5. CERTIFICAZIONE

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se la società sarà selezionata per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un'ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta ad essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sugli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società di quanto sarebbero state se avesse collaborato.

Firma della persona autorizzata:

Nome e qualifica della persona autorizzata:

Data:

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8318 — Samsung Electronics/Harman International Industries)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 41/07)

1. In data 31 gennaio 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione Samsung Electronics Co., Ltd. («Samsung», Corea del Sud) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di Harman International Industries, Incorporated («Harman», Stati Uniti) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Samsung è un'impresa che opera su scala mondiale nel settore dell'elettronica attraverso tre divisioni aziendali: i) elettronica di consumo, ii) tecnologia dell'informazione e comunicazioni mobili, iii) soluzioni per dispositivi;
- Harman opera nella progettazione e nell'ingegnerizzazione di prodotti e soluzioni connessi per case automobilistiche, consumatori e imprese di tutto il mondo attraverso quattro divisioni aziendali: i) automobile connessa, ii) lifestyle audio, iii) soluzioni professionali e iv) servizi connessi.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8318 — Samsung Electronics/Harman International Industries, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8380 — CPPIB/Apax/GL)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 41/08)

1. In data 1° febbraio 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione Canada Pension Plan Investment Board («CPPIB», Canada) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di GlobalLogic Holdings Limited («GlobalLogic», Jersey), attualmente sotto il controllo esclusivo di Apax Partners LLP («Apax», Regno Unito), mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- CPPIB: organizzazione professionale specializzata nella gestione di investimenti che investe gli attivi di Canada Pension Plan;
- Apax: prestazione di servizi di consulenza per investimenti a fondi di private equity che investono in diversi settori industriali;
- GlobalLogic: prestazione di servizi di sviluppo di software e relative consulenze in un gran numero di settori.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8380 — CPPIB/Apax/GL, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2017/C 41/09)

La Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione ⁽¹⁾.

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA MINORE

Domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾

«KRANJSKA KLOBASA»

n. UE: PGI-SI-0764-AM01 — 6.7.2016

DOP () IGP (X) STG ()

1. Gruppo richiedente e interesse legittimo

GIZ Kranjska klobasa

Indirizzo: Dimičeva ulica 9
1000 Ljubljana
SLOVENIATel. +386 15659240
Email: giz.mi@siol.net

La domanda di modifica è stata presentata dall'associazione commerciale dei produttori (GIZ) di «Kranjska Klobasa», il consorzio che ha presentato la domanda di registrazione della «Kranjska Klobasa» e che ha quindi un interesse legittimo a presentare una domanda di modifica.

2. Stato membro o paese terzo

Slovenia

3. Voce del disciplinare interessata dalla modifica

- ☐ Descrizione del prodotto
- ☐ Prova dell'origine
- ☐ Metodo di produzione
- ☐ Legame
- ☒ Etichettatura
- ☐ Altro [da precisare]

4. Tipo di modifica

- ☐ Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che non comporta modifiche al documento unico pubblicato.
- ☒ Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che comporta modifiche al documento unico pubblicato.

⁽¹⁾ GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

- ☐ Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato.
- ☐ Modifica a un disciplinare di una STG registrata da considerarsi minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5. Modifica (modifiche)

Al punto 3.6 (Norme specifiche in materia di etichettatura), il secondo comma precisa che il prodotto deve essere etichettato con il logo «Kranjska Klobasa», il logo del produttore e il marchio di qualità nazionale e unionale corrispondente. Lo stesso comma dispone inoltre che l'etichettatura dei prodotti con il logo della «Kranjska Klobasa» è obbligatoria per tutti i produttori che hanno ottenuto il certificato di produzione della «Kranjska Klobasa», indipendentemente dal fatto che siano o meno membri dell'associazione commerciale dei produttori (GIZ «Kranjska Klobasa»).

Si propone la soppressione del riferimento all'obbligo di indicare sull'etichetta il marchio di qualità nazionale e di quello che precisa l'obbligo di apporre il logo della «Kranjska Klobasa» per tutti i produttori, indipendentemente dal fatto che siano o meno membri dell'associazione commerciale dei produttori (GIZ «Kranjska Klobasa»).

La soppressione dell'obbligo di apporre il marchio di qualità nazionale si spiega col fatto che tale obbligo non è previsto dalla normativa nazionale. È previsto solo l'obbligo di apporre il marchio di qualità dell'Unione corrispondente, mentre l'apposizione del marchio nazionale resta facoltativa.

Per logo della «Kranjska Klobasa» si intende il logo con la dicitura «Kranjska klobasa – zašpiljeno dobra od 1896» (la migliore dal 1896), che è di proprietà della GIZ «Kranjska Klobasa». Poiché l'appartenenza a tale associazione non è obbligatoria, non è opportuno esigere anche dai non membri l'apposizione di questo logo. I produttori non aderenti all'associazione sono tenuti a far figurare sul prodotto la denominazione protetta, il proprio logo e il marchio dell'Unione; se desiderano avvalersi del logo con la dicitura «Kranjska klobasa – zašpiljeno dobra od 1896», possono ottenerlo presso la GIZ «Kranjska Klobasa».

6. Versione aggiornata del disciplinare (solo per le DOP e le IGP)

—

DOCUMENTO UNICO

«KRANJSKA KLOBASA»

n. UE: PGI-SI-0764-AM01 — 6.7.2016

DOP () IGP (X)

1. Denominazione (denominazioni)

«Kranjska klobasa»

2. Stato membro o paese terzo

Slovenia

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1. Tipo di prodotto

Classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

La «Kranjska klobasa» è una salsiccia semisecca pastorizzata ottenuta dalla carne suina di categoria I e II macinata a pezzi grossi (collo, dorso, coscia), e dal lardo di maiale (dorso). Il trito di salumeria della «Kranjska klobasa» viene salato con sale nitritato, condito con aglio e pepe e insaccato in un fine budello di maiale chiuso alla sua estremità da uno stecchino di legno per formare poi una coppia di salsicce. La salsiccia è affumicata a caldo e pastorizzata.

Dopo averla riscaldata velocemente in acqua bollente, essa viene degustata calda poiché è così che acquisisce le sue caratteristiche organolettiche e il suo elevato valore gastronomico. Esteriormente la salsiccia è di color rosso mattoni ed emana un garbato sentore di fumo. La carne affettata è di color rosso-rosato, il grasso bianco crema è compatto, il suo impasto è corposo, croccante e succoso, il suo aroma è intenso e tipico della carne suina affumicata, salata e speziata.

La composizione chimica della salsiccia non riscaldata è la seguente:

- quantità totale di proteine: 17 % minimo;
- tenore di materia grassa: 29 % massimo;

3.3. *Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)*

Le materie prime utilizzate sono la carne suina e il grasso.

3.4. *Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata*

La lavorazione della «Kranjska Klobasa» (selezione e macinazione della carne e del grasso, preparazione e mescolazione del trito di salumeria, riempimento degli involucri, essiccazione delle salsicce, trattamento termico con affumicatura a caldo, controllo del processo di fabbricazione e etichettatura) deve avvenire all'interno della zona geografica delimitata.

3.5. *Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata*

—

3.6. *Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata*

Ciascuna «Kranjska klobasa» deve essere etichettata in maniera uniforme:

- ciascun pezzo (coppia) deve recare una fascetta autoadesiva di forma omogenea;
- ciascun prodotto confezionato deve portare un'etichetta.

La dicitura standard «Kranjska klobasa» comprende:

- il nome protetto,
- il logo del produttore,
- il marchio di qualità unionale corrispondente.

4. **Delimitazione concisa della zona geografica**

La produzione della «Kranjska klobasa» ha luogo all'interno del territorio sloveno, che è delimitato dalle Alpi e dalle coste del Mar Adriatico e confina a ovest con l'Italia, a nord con l'Austria, a sud con la Croazia e a est con l'Ungheria passando per la pianura pannonica.

Sotto l'impero germanico prima, e sotto la monarchia austroungarica più tardi, la regione chiamata «Kranjska» (Carniola) era la sola regione interamente slovena. Inoltre, il termine «Kranjec» (abitante della Carniola) era talvolta utilizzato come sinonimo di sloveno ed è ancora impiegato nella lingua corrente per designare una parte degli abitanti della Slovenia. In Slovenia, l'aggettivo «kranjski» (di Carniola) è presente ancora oggi in un gran numero di altre espressioni e denominazioni.

La parola «Kranjska» deriva dal termine sloveno «krajina», che significava regione (prima attestazione scritta fin dal 973 sotto la forma popolare di «Creina», ovvero «Carniola»). A partire dal XIV secolo si è imposta la forma slovena «Kranjska» (in tedesco «Krain» e «Krainburg»). Nel 1002 la regione della Carniola è divenuta una contea autonoma tra altre contee limitrofe. Amministrativamente essa era annessa al Sacro Romano Impero. Nel XIV secolo la maggior parte del territorio attuale della Slovenia è diventato dominio degli Asburgo. Il territorio sloveno è stato suddiviso in più regioni: Kranjska (Carniola), Trst (Trieste), Istra (Istria), Goriška (Gorizia), Koroška (Carinzia) e Štajerska (Stiria inferiore). Con la caduta dell'Impero austroungarico nel 1918, la Kranjska o Carniola ha perduto il suo status speciale. La Slovenia è uno Stato relativamente giovane la cui indipendenza risale solamente al 1991, a seguito della secessione dalla Repubblica socialista federativa di Jugoslavia. L'attuale Repubblica di Slovenia è l'«erede territoriale» dell'antica regione di Kranjska (Carniola) che ne fa ormai parte integrante.

5. **Legame con la zona geografica**

La definizione della zona geografica è strettamente legata alla storia della «Kranjska Klobasa».

Le condizioni naturali della produzione alimentare, come anche il clima, hanno esercitato un'influenza determinante sullo sviluppo delle specificità gastronomiche in un contesto dove l'agricoltura di sussistenza è il modello dominante. In uno spazio che presenta un rilievo assai complesso, con colline, vallate, conche e pianure, gli abitanti sono riusciti a preservare superfici coltivate per la produzione foraggera destinata all'alimentazione dei maiali, il cui allevamento ha dato luogo alla fabbricazione dei salumifici. Le prime testimonianze relative alla fabbricazione dei salumifici e alla produzione delle salsicce risalgono ad un'epoca molto antica, come dimostrano i magnifici affreschi del Medioevo e le rappresentazioni che figurano in documenti di archivio (in particolare un messaggio del XVII secolo scritto in lingua slovena e trasmesso dal custode del castello di Vrbovec al suo padrone). Tuttavia, tutte queste testimonianze parlano di salumi, di salsicce. Tra i salumi tipici figurava in particolare una salsiccia semisecca a base di carne che, a causa delle competenze e delle conoscenze proprie degli abitanti della regione in cui è nata e della specificità riconoscibile tra tutte (il gusto), ha acquisito la sua notorietà all'inizio del XIX secolo, all'epoca dell'impero austroungarico, sotto il nome di «Kranjska klobasa».

La notorietà della «Kranjska klobasa» risale all'epoca della monarchia austroungarica, che riuniva vari popoli. La «Kranjska klobasa» è indubbiamente una delle specialità slovene a base di carne più originali e tipiche, come si può d'altronde costatare effettuando ricerche in Internet che nella maggior parte dei casi indicano la «Kranjska klobasa» come un prodotto autentico sloveno. La «Kranjska klobasa» è ugualmente presente nella letteratura specializzata più recente (cfr. «Meat products handbook», Gerhard Feiner, CRC Press, 2006, <http://en.wikipedia.org/wiki/Kransky>), in cui è presentata come una salsiccia tipica non fermentata proveniente dalla Slovenia.

Le caratteristiche della «Kranjska klobasa» sono il frutto delle competenze e delle conoscenze degli abitanti del territorio attuale della Slovenia, che costituiva la regione della «Kranjska» (Carniola) all'epoca austroungarica. La qualità della «Kranjska klobasa» risiedeva anche nell'utilizzo di tagli di carne di prima scelta e nell'uso sistematico di sale marino, concorrente permanente, addirittura strategico, del sale di roccia nel territorio dell'antica Kranjska (J. Bogataj, «The Food and Cooking of Slovenia», Annes Publishing, London 2008).

Le testimonianze più antiche relative alla produzione della «Kranjska klobasa» (con questa denominazione) si ritrovano in due libri di cucina: «Süddeutsche Küche» di Katharina Prato (1896) e la sesta edizione di «Slovenska kuharica» di Felicita Kalinšek (1912). Anche se nel libro di Katharina Prato non figurano veramente ricette per la produzione della «Kranjska klobasa», vi è un riferimento scritto a questa varietà di salsiccia che è verosimilmente uno dei più antichi esistenti (1896). Felicita Kalinšek invece, spiegava già come elaborare la «Kranjska klobasa» nel suo libro dal titolo «Slovenska kuharica» (1912).

In Slovenia esistono parecchie testimonianze, provenienti in particolare dalla tradizione orale, riguardo alla «Kranjska klobasa» o salsiccia della Carniola, ai suoi luoghi di produzione e alla sua reputazione fra tutte le altre varietà regionali di salsicce. Molte anche le leggende popolari riguardo alla provenienza esatta della «Kranjska klobasa» e al luogo dove fu prodotta per la prima volta, in cui è spesso menzionato il villaggio di Trzin, situato tra Lubiana e Kamnik. Sembrerebbe che, già nel XIX secolo, numerosi macellai di questo villaggio rifornissero i mercati di salsicce della Carniola e che si trovassero anche a Vienna. Secondo alcune tradizioni orali questa salsiccia ha preso il nome dalla città di Kranj, mentre altre invece sostengono che veniva prodotta in tutte le grandi città e su tutte le piazze della regione della Carniola dell'epoca. Si racconta inoltre che l'imperatore Francesco Giuseppe, recandosi a Trieste in carrozza da Vienna, si fermò nel villaggio di Naklo pri Kranju nella celebre locanda Marinšek situata sulla strada nazionale. Desiderando rifocillarsi, chiese alla locandiera che cosa avesse da offrirgli. «Non abbiamo altro che semplici salsicce fatte in casa» rispose la locandiera. L'imperatore ordinò la salsiccia della casa e quando la gustò esclamò con entusiasmo: «Ma questa non è una semplice salsiccia, questa è la salsiccia di Carniola!».

La caratteristica culinaria di tutte le regioni della Slovenia è che ovunque si produce e si vende la «Kranjska klobasa» e ciò prova che questo prodotto appartiene all'intero territorio sloveno. La notorietà della «Kranjska klobasa» si riflette ugualmente nel piatto tipico sloveno, ovvero i crauti con la salsiccia di Carniola.

La fama della «Kranjska klobasa» ha oltrepassato le frontiere, come viene attestato dalle traduzioni del suo nome nelle diverse lingue dell'antico impero austroungarico (J. de Moor & N. de Rooj/ed., «European Cookery, Tradition & Innovation», Utrecht 2004).

Dal 2003 ha luogo in Slovenia un festival della «Kranjska klobasa» così come un concorso della migliore «Kranjska klobasa».

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/podrocja/Kmetijstvo/zascita_kmetijskih_pridelkov_zivil/KK_spec_F.pdf

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2017/C 41/10)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

DOCUMENTO UNICO

«AIL VIOLET DE CADOURS»

n. UE: PDO-FR-02103 — 7.1.2016

DOP (X) IGP ()

1. Denominazione

«Ail violet de Cadours»

2. Stato membro o paese terzo

Francia

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1. Tipo di prodotto

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

L'«Ail violet de Cadours» è un aglio commercializzato secco, il suo contenuto di sostanza secca è almeno del 30 %. È prodotto a partire dalle varietà Germidour e Valdour, isolate dalla popolazione locale di aglio viola.

Presenta striature di colore viola «vinaccia» sulle tuniche esterne di colore bianco.

L'«Ail violet de Cadours» è caratterizzato da un calibro superiore o uguale a 45 mm e da una forma regolare e rotonda del bulbo. I bulbi sono presentati interi, adeguatamente puliti, con almeno una tunica completa, non lacerata. Le radici vengono tagliate a filo con il bulbo, la loro lunghezza è inferiore o uguale a 2,5 mm. Il bulbo è compatto al tatto, a livello sia dei bulbilli sia della parte radicale. Per i bulbi commercializzati senza peduncolo, la lunghezza dello stelo rimanente è compresa tra 10 e 30 mm.

La buccia dei bulbilli è di colore beige striato di viola. Al taglio, la polpa del bulbillo è di colore da avorio a crema.

Crudo, presenta un odore tipico di aglio sostenuto da una pungenza intensa al naso. Cotto, l'«Ail violet de Cadours» è caratterizzato da un aroma agliaceo. Al palato, apporta una leggera sensazione di piccante e ha una buona persistenza aromatica. La sua consistenza è morbida e il sapore delicatamente dolce.

Per ottenere una presentazione armoniosa, il colore, la forma e il calibro dei bulbi sono omogenei. In particolare, il calibro del bulbo più grande non può superare di oltre 20 mm il calibro del bulbo più piccolo.

Le presentazioni per la vendita dell'«Ail violet de Cadours» sono definite come segue:

- la treccia composta di almeno 9 bulbi con i peduncoli. Il peso è di 500 g, 1 kg o 2 kg secondo il numero di bulbi presenti nella treccia e il loro calibro,
- il mazzo composto da bulbi con i peduncoli, per un peso minimo di 8 kg,
- il mazzetto composto di bulbi con i peduncoli, per un peso di 500 g, 1 kg o 2 kg,
- il sacco da 5 kg, composto a mano, realizzato con bulbi senza i peduncoli,
- il vassoio, preparato a mano, contenente bulbi senza i peduncoli di calibri compresi tra 60 e 70 mm o di oltre 70 mm,

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

- il cestino, preparato a mano, contenente bulbi senza i peduncoli da 60 a 80 mm,
- la rete contenente bulbi senza i peduncoli per un peso massimo di 1 kg,
- la vaschetta contenente bulbi senza i peduncoli per un peso massimo di 1 kg.

La commercializzazione avviene nella confezione originale. Solo il vassoio e il cestino consentono la vendita dell'aglio a unità.

3.3. *Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)*

—

3.4. *Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata*

Tutte le operazioni della produzione dell'aglio avvengono nella zona geografica.

3.5. *Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata*

Il confezionamento dell'«Ail violet de Cadours» ha luogo obbligatoriamente nella zona geografica al fine di preservare la qualità del prodotto.

Infatti, per conservare il buono stato sanitario e almeno una tunica esterna intatta sui bulbi, l'«Ail violet de Cadours» è conservato in condizioni definite e manipolato il meno possibile.

Inoltre, il confezionamento fa appello alla professionalità locale degli operatori che contribuisce anche a creare le caratteristiche dell'«Ail violet de Cadours» mediante:

- la selezione accurata dei bulbi, che consente la preparazione di presentazioni omogenee per colore, calibro e forma,
- il posizionamento manuale dei bulbi, che consente la preparazione di confezioni concepite per limitare gli urti tra i bulbi nella fase di commercializzazione, assicurando strettamente i fusti nelle trecce, nei mazzi e nei mazzetti per ottenere un insieme rigido, chiudendo a filo dei bulbi i sacchi, le reti e le vaschette, posizionando ben stretti i bulbi nei vassoi e nei cestini.

3.6. *Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata*

Oltre alle diciture obbligatorie previste dalla normativa, l'etichettatura riporta:

- il nome del confezionatore,
- l'anno della raccolta,
- il sistema di identificazione e di tracciabilità specifico per l'«Ail violet de Cadours».

Inoltre, nei confezionamenti che consentono la vendita dell'aglio a unità, ogni bulbo è identificato come «Ail violet de Cadours» mediante l'apposizione di un'etichetta adesiva.

4. **Delimitazione concisa della zona geografica**

La zona geografica si colloca alla confluenza dei dipartimenti della Haute-Garonne, di Gers e di Tarn-et-Garonne.

Dipartimento della Haute-Garonne: Bellegarde-Sainte-Marie, Belleserre, Bragayrac, Brignemont, Cabanac-Séguenville, Cadours, Le Castéra, Caubiac, Cox, Drudas, Empeaux, Garac, Le Grès, Lagrault-Saint-Nicolas, Laréole, Lasserre, Menville, Mérenvielle, Pelleport, Pradère-les-Bourguets, Puysségur, Saint-Thomas, Sainte-Livrade, Thil, Vignaux.

Dipartimento di Tarn-et-Garonne: Auterive, Beaumont-de-Lomagne, Beaupuy, Bouillac, Le Causé, Escazeaux, Faudoas, Gariès, Goas, Marignac, Maubec, Sérignac.

Dipartimento di Gers: Ansan, Ardizas, Aubiet, Augnac, Auradé, Aurimont, Avensac, Bajonnette, Beaupuy, Bédéchan, Bézéril, Blanquefort, Castillon-Savès, Catonvielle, Cazaux-Savès, Clermont-Savès, Cologne, Encausse, Endoufielle, Escorneboeuf, Estramiac, Frégouville, Gimont, Giscaro, Homps, L'Isle-Arné, L'Isle-Jourdain, Juilles, Labastide-Savès, Labrihe, Lahas, Lias, Mansempuy, Maravat, Marestaing, Maurens, Mauvezin, Monbrun, Monferran-Savès, Monfort, Montiron, Noilhan, Pessoulens, Pompiac, Puycasquier, Razengues, Roquelaure-Saint-Aubin, Saint-André, Saint-Antonin, Saint-Brès, Saint-Caprais, Saint-Cricq, Saint-Georges, Saint-Germier, Saint-Orens, Saint-Sauvy, Sainte-Anne, Sainte-Gemme, Sainte-Marie, Sarrant, Ségoufielle, Sérempey, Seysses-Savès, Sirac, Solomiac, Thoux, Tirent-Pontejac, Touget, Tourrenquets.

5. Legame con la zona geografica

Specificità della zona geografica

Fattori naturali

La zona di produzione dell'«Ail violet de Cadours», situata nella regione Midi-Pyrénées, tra Haute-Garonne, Gers e Tarn-et-Garonne, è caratterizzata da un clima particolare, sotto l'influenza oceanica in inverno e primavera e mediterranea in estate e soprattutto in autunno. L'inverno è relativamente breve e mite. La primavera è caratterizzata da temperature in costante aumento e da un'elevata pluviometria, con un picco pluviometrico in maggio. L'estate è calda e secca. L'autunno è relativamente mite con poca pioggia. La zona è soggetta al vento di Autan, un vento da sud-est, caldo e secco, particolarmente presente in estate e in autunno.

Il bacino di produzione offre un paesaggio ondulato moderatamente accidentato. I terreni, sviluppati sulle molasse oligo-mioceniche, sono di natura argilloso-calcareo e argilloso-calcareo con un elevato contenuto di argilla (minimo 30 %) che assicura buone riserve idriche. Questi terreni presentano inoltre un buon drenaggio naturale garantito dalla pendenza e dalla loro struttura.

Fattori umani

L'aglio, originario dell'Oriente, è stato probabilmente introdotto nella regione dalla colonizzazione romana dei primi secoli.

Il commercio dell'aglio è cresciuto costantemente, fino all'istituzione di un mercato settimanale specifico per l'aglio viola, che si tiene tuttora a Cadours ogni mercoledì da metà luglio a metà dicembre.

La professionalità degli operatori dell'«Ail violet de Cadours» si esprime dalle fasi della sua coltivazione a quelle della preparazione.

Le varietà Germidour e Valdour sono state selezionate a partire dalla popolazione locale di aglio viola e iscritte nel catalogo ufficiale delle varietà rispettivamente nel 1991 e nel 2006. Queste varietà si distinguono, in particolare, per una breve dormienza associata a una germinazione precoce, l'assenza di gambo floreale rigido, un bulbo di grosso calibro, la cui tunica presenta striature viola su fondo bianco.

La messa a dimora si effettua in autunno, da metà ottobre a metà dicembre, in parcelle non coltivate ad allium da tre anni né a mais o sorgo nell'anno precedente. Gli apporti di azoto, fosforo e potassio sono stabiliti in funzione delle esigenze della coltivazione e della disponibilità di questi elementi nel terreno.

Il raccolto si effettua a maturità.

La successiva essiccazione assicura una perdita di acqua pari ad almeno il 20 % della massa del prodotto raccolto.

Le aziende agricole della zona geografica sono caratterizzate da piccole o medie dimensioni. Si tratta di aziende dedite a policoltura prevalentemente cerealicola, in cui la produzione di aglio costituisce un complemento a elevato valore aggiunto. La coltura dell'aglio si è sviluppata grazie alla disponibilità di manodopera familiare.

Molte fasi della lavorazione sono tuttora eseguite manualmente, per ottenere un aglio adeguatamente pulito e ben presentato: la pelatura (che consiste nella rimozione delle pellicole esterne danneggiate conservando almeno una tunica pulita e intatta), il taglio delle radici, la realizzazione delle presentazioni necessarie per la commercializzazione dell'«Ail violet de Cadours». La professionalità degli operatori è particolarmente evidente in queste fasi, alle quali si accompagna una selezione manuale minuziosa dei bulbi a seconda del calibro, della forma e del colore, al fine di elaborare presentazioni armoniose.

Specificità del prodotto

L'«Ail violet de Cadours» è un aglio secco. È caratterizzato principalmente dal colore viola striato sulle tuniche esterne. I bulbi sono di calibro superiore o uguale a 45 millimetri, di forma regolare, integri, vale a dire che i bulbilli non sono visibili (almeno una delle tuniche esterne non è lacerata). La base radicale è tagliata a filo.

L'«Ail violet de Cadours» presenta caratteristiche visive, olfattive e gustative specifiche, che lo differenziano chiaramente da un aglio viola secco di varietà Germidour coltivato al di fuori della zona geografica. Infatti, l'«Ail violet de Cadours» si distingue per le sue caratteristiche visive (bulbo di dimensioni maggiori, dal colore viola più intenso e dalla forma più regolare) e per le sue caratteristiche olfattive (odore tipico di aglio più intenso e odore pungente più sostenuto). Inoltre, l'«Ail violet de Cadours» cotto si distingue al palato per una persistenza aromatica più intensa e una sensazione pungente più forte.

I bulbi sono compatti al tatto, a livello sia dei bulbilli sia della parte radicale. Presentano un buono stato sanitario dalla raccolta alla commercializzazione.

L'«Ail violet de Cadours» è commercializzato in presentazioni omogenee per calibro, forma e colore.

Quando l'«Ail violet de Cadours» è commercializzato completo dei peduncoli, questi vengono strettamente legati tra loro in modo da conferire una certa rigidità alla presentazione. Quando l'«Ail violet de Cadours» è commercializzato privo di peduncoli, i bulbi sono ben stretti nella confezione.

Legame causale

L'«Ail violet de Cadours» ha trovato nella sua zona di produzione tutti i fattori favorevoli al suo sviluppo.

Innanzitutto, l'«Ail violet de Cadours» si caratterizza per il suo colore, che si deve all'utilizzo di varietà selezionate a partire dalle popolazioni locali recanti striature viola sulle tuniche esterne, nonché alla coltivazione in terreni ricchi di argilla e al picco pluviometrico del mese di maggio.

Infatti, da un lato, la coltivazione dell'«Ail violet de Cadours» su terreni argillosi, che offrono buone riserve idriche, favorisce la produzione di bulbi di forma regolare. Grazie a una fertilizzazione mirata che consente di evitare la rottura dei bulbi, l'«Ail violet de Cadours» si presenta con almeno una tunica esterna integra.

Dall'altro, la pianta richiede il massimo apporto di acqua durante la fondamentale fase fisiologica di formazione del prodotto, vale a dire dei bulbi. Si tratta di una fase di rapida crescita che ha un impatto diretto sul calibro, sulla conformazione del bulbo e sullo sviluppo del colore viola. Il picco pluviometrico del mese di maggio, coprendo il fabbisogno di acqua e sali minerali della pianta durante questa fase cruciale, permette la produzione di bulbi con le caratteristiche dell'«Ail violet de Cadours»: bulbi di calibro superiore o pari a 45 millimetri, con una forma rotonda e regolare e una colorazione viola.

La consistenza dei bulbi di «Ail violet de Cadours» è legata alla sua preparazione, studiata per evitare gli urti tra i bulbi, e alla sua breve campagna di commercializzazione, che termina prima della germinazione precoce.

Il buono stato sanitario dell'«Ail violet de Cadours» è la conseguenza di numerosi fattori:

- la limitazione della propagazione delle malattie crittogamiche o batteriche nel terreno mediante la rotazione delle colture e la piantagione in campi naturalmente ben drenati,
- la limitazione dello sviluppo di tali malattie durante la coltivazione mediante la regolamentazione delle date di piantagione e l'uso razionale dei fertilizzanti,
- la raccolta a maturità, l'essiccazione e il vento di Autan che favoriscono la conservazione dell'aglio.

L'utilizzo di varietà di aglio che non presentano un gambo floreale rigido consente di realizzare presentazioni dell'«Ail violet de Cadours» legandone i peduncoli in forma di trecce, mazzi e mazzetti.

Infine, l'«Ail violet de Cadours» si riconosce per la cura con cui avviene la pelatura manuale, che conserva le tuniche intere e permette di ottenere una base radicale tagliata a filo del bulbo. L'insieme delle fasi eseguite manualmente consente l'elaborazione di presentazioni visivamente omogenee per calibro, forma e colore. La professionalità tradizionale degli operatori nella preparazione del prodotto valorizza e preserva la qualità dell'«Ail violet de Cadours».

In tal modo, tutti i fattori descrittivi della zona di produzione, i fattori naturali e umani contribuiscono alle specificità dell'«Ail violet de Cadours».

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

<https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCAilVioletCadoursV2016.doc>

RETTIFICHE

Rettifica dell'elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio (relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 484 del 24 dicembre 2016)

(2017/C 41/11)

Prima pagina, 10° trattino:

anziché: «— per la Finlandia:

Tulli»

leggasi: «— per la Finlandia:

Verohallinto».

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT